

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI DOLO \*\*\* CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

REP. n. ....

RACC. n. ....

**Convenzione per la concessione della gestione del Palazzetto dello Sport –  
scadenza 31/08/2021**

\* \* \* \* \*

L'anno duemiladiciotto, addì ..... del mese di ..... nella residenza municipale di Dolo sita in Via Cairoli n. 39, avanti a me dott. Fabio Olivi, Segretario del Comune di Dolo autorizzato a rogare nell'interesse del Comune di Dolo gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti:

- il Comune di Dolo, con sede a Dolo (VE) in Via Cairoli n. 39 - (C.F. 82001910270), rappresentato da ....., che interviene nel presente atto in qualità di ....., giusto decreto sindacale .....
- la società ....., con sede a ..... (C.F./P.I. ....) rappresentata dal sig. ....., che interviene nel presente atto in qualità di .....

I predetti componenti della cui identità personale, capacità giuridica e di agire, io Segretario Comunale mi sono accertato, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

**PREMESSO:**

- che l'art. 6 del Regolamento Comunale per la concessione, la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera consiliare n. 58 del 28/11/2016, attribuisce all'amministrazione comunale la facoltà di esternalizzare la gestione degli impianti sportivi di sua proprietà;
- che questa amministrazione, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ....., ha statuito di esternalizzare la gestione del Palazzetto dello Sport comunale, formalizzando gli indirizzi utili all'esperimento

della procedura di affidamento, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento anzidetto;

- che con Determinazione del ..... n..... del ..... è stata indetta la gara ed approvata la documentazione, inoltrata alla S.U.A. Città Metropolitana di Venezia, ai fini dell'espletamento della procedura selettiva, così come disciplinato dalla convenzione sottoscritta in data ..... approvata con delibera di C.C. n. .... del .....
- che con Determinazione n. .... del ..... la S.U.A. Città Metropolitana di Venezia ha disposto l'aggiudicazione definitiva della concessione di servizi in parola alla Società .....
- che con Determinazione del ..... n..... del ..... è stata affidata la concessione della gestione del Palazzetto dello Sport al predetto aggiudicatario fino a 31 agosto 2021.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue.

#### **Articolo 1**

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione le premesse e i seguenti allegati:

- A - Verbale di consistenza e planimetrie
- B - Piano di utilizzo
- C - Piano di conduzione tecnica
- D - Offerta tecnica aggiudicatario

#### **Articolo 2 – Oggetto della concessione e descrizione dell'impianto**

Il Comune di Dolo, di seguito indicato come "Comune" concede alla società ".....", di seguito indicato come "Concessionario" che accetta, la gestione del Palazzetto dello Sport, sito a Dolo in viale Dello Sport, catastalmente censito al Fg. 5, mapp. 580 per lo svolgimento delle attività sportive

ivi praticabili e per manifestazioni e rappresentazioni extra sportive compatibili con le strutture, secondo quanto stabilito nel successivo art. 6.

Con il presente atto il Comune, pertanto, trasferisce al Concessionario le funzioni e i poteri pubblici propri relativi alla gestione dell'impianto, intesa come l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi, con conseguente assunzione a carico del medesimo dei rischi e delle responsabilità connesse.

### **Articolo 3 – Durata della concessione**

La gestione è concessa a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione e sino al 31 agosto 2021.

Scaduto il termine, la concessione si risolverà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga, fatti salvi i casi di cui all'art. 7, punti 7 e 8 del "Regolamento Comunale per la concessione, la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali", approvato con delibera consiliare n. 58 del 28/11/2016. È prevista l'eventuale proroga tecnica di 3 (tre) mesi strettamente finalizzata all'espletamento della nuova gara.

### **Articolo 4 – Canone dovuto dal Concessionario**

Il canone annuale per la gestione dell'impianto che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune è stabilito in €. .... , come aggiudicato in sede di offerta, da versare per intero entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto per la prima annualità ed entro il mese di settembre per quelle successive. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 6 (sei) mesi, il Comune, previo preavviso ad adempiere entro un tempo congruo, potrà rivalersi per pari importo sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 16.

### **Articolo 5 – Consegna e riconsegna dell'immobile**

L'impianto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto al concessionario.

Lo stato dell'impianto sportivo, delle relative dotazioni e la rispondenza a quanto descritto nel "Verbale di consistenza" (all. A) è stato verificato dal Concessionario con sopralluogo prima della formulazione dell'offerta.

Allo scadere della presente convenzione, o in caso di una sua anticipata risoluzione, la riconsegna dell'impianto avviene previa redazione di verbale da cui risulti la restituzione dello stesso libero da persone e cose nelle medesime condizioni iniziali, fatta eccezione per il normale deperimento d'uso, salvo differenti accordi fra le parti. Diversamente, previa diffida ad adempiere entro un tempo congruo, il materiale giacente diverrà di proprietà del Comune senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto ed ogni ammanco o deterioramento non giustificabile con il normale uso, così come gli eventuali oneri per la rimozione e lo smaltimento del materiale rinvenuto, saranno posti a carico del Concessionario a mezzo di rivalsa sulla garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 16, fermo restando ogni ulteriore risarcimento per eventuali maggiori danni.

#### **Articolo 6 – Attività di gestione**

Il Concessionario assicurerà, durante il periodo di vigenza della presente convenzione, l'ottimale gestione complessiva del Palazzetto dello Sport, al fine di garantire la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva attraverso la più ampia partecipazione e fruizione da parte dell'utenza, secondo i principi generali di imparzialità ed obiettività, di economicità, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse, anche in virtù di un'attenta e puntuale programmazione.

Il Concessionario dovrà dunque gestire al meglio l'impianto per la pratica delle discipline sportive e delle attività da esso promosse, salvaguardando l'equilibrio economico della gestione e permettendo il pieno utilizzo dell'impianto alle società e associazioni sportive, agli istituti scolastici e agli enti che lo richiedano, secondo quanto previsto nel "Piano di utilizzo" (all. B) e nell' "Offerta tecnica aggiudicatario"

(all. D) e nel rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto da parte di ciascuna tipologia di utenza riportati nell' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D).

Il Concessionario dovrà garantire la salvaguardia dell'impianto, attenendosi a quanto previsto dal "Piano di conduzione tecnica" (all. C) e dall' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D) e agli obblighi a lui posti in capo dal successivo art. 12 ed impegnandosi ad utilizzare e a far utilizzare lo stesso solo in relazione agli usi per i quali è destinato e comunque consentiti, nel rispetto delle caratteristiche delle strutture. Il Concessionario pertanto assicurerà l'apertura e la custodia, la pulizia, gli allestimenti e disallestimenti necessari, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e sull'utilizzo da parte degli assegnatari.

Sarà altresì onere del Concessionario osservare e a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione delle strutture, dei locali, degli spazi sportivi, delle attrezzature, secondo quanto previsto dalle norme generali d'uso e comportamento di cui al successivo art. 13, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori e pertinenze e a quant'altro di proprietà del Comune.

La gestione dell'impianto deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse in materia di sicurezza nella pratica sportiva, di cui al successivo art. 14, nonché in materia di tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico.

#### **Articolo 7 – Utilizzo dell'impianto per attività sportiva del Concessionario**

Il Concessionario utilizzerà l'impianto per lo svolgimento delle proprie attività e manifestazioni sportive secondo una puntuale programmazione, risultante dal palinsesto che dovrà essere presentato in via definitiva all'Ufficio Sport del Comune entro il mese di settembre di ogni anno, ovvero entro un mese dall'affidamento dell'impianto se occorso ad annata sportiva avviata, al fine dell'approvazione da parte dell'Ufficio Sport del Comune, a pena di impossibilità di assegnazione degli spazi in uso.

Laddove le stesse non fossero già programmate e prevedibili al momento della redazione del palinsesto, il concessionario dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio Sport del Comune. Il palinsesto potrà essere modificato successivamente alla sua approvazione, previo accordo tra l'Ufficio Sport del Comune, Concessionario e soggetti utilizzatori preventivamente autorizzati.

#### **Articolo 8 – Utilizzo dell'impianto per attività sportiva da parte di terzi**

L'utilizzo dell'impianto da parte di terzi dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nel "Piano di utilizzo" (all. B) e nell' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D), degli standard tariffari per l'uso dell'impianto da parte di ciascuna tipologia di utenza riportati nell' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D) e secondo una programmazione risultante dal palinsesto di cui al predetto art. 7, anche al fine di non pregiudicare l'attività del Concessionario.

Tutti i soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto dovranno sottostare alle medesime condizioni disposte per il Concessionario, con particolare riferimento a quanto previsto in merito a limiti, modalità di utilizzo e salvaguardia dell'impianto, diligenza e rispetto delle norme generali d'uso e comportamento, sicurezza nella pratica dell'attività motoria e sportiva, norme disciplinanti le singole attività ammesse, igiene e salute pubblica, tutela dell'ordine pubblico.

Detti soggetti dovranno essere espressamente autorizzati dal Concessionario, cui sono demandate le opportune verifiche e i controlli in ordine al rispetto degli obblighi innanzi descritti e cui spetta l'introito delle tariffe di utilizzo secondo quanto disposto dal successivo art. 11.

#### **Articolo 9 – Utilizzo dell'impianto per attività extra sportive**

L'impianto, ove ciò sia reso possibile dalla normativa di sicurezza vigente, potrà essere utilizzato anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che siano garantiti accorgimenti adeguati alla salvaguardia della struttura e del piano di gioco. Qualsiasi onere relativo alla

fornitura e posa in opera di materiali non in dotazione dell'impianto sarà a carico del richiedente. Il Comune, a cui il Concessionario è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni ogni eventuale richiesta dei predetti utilizzi, può opporsi agli stessi qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'uso proposto non sia idoneo per l'impianto, in relazione alla natura della manifestazione. Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi alle decisioni dell'Amministrazione, senza che ciò possa costituire titolo per indennizzi o ristori di alcun genere.

#### **Articolo 10 – Riserve d'uso gratuito a favore del Comune di Dolo**

Il Comune, senza pregiudizio per l'attività già programmata dal Concessionario, ha facoltà di utilizzare l'impianto per lo svolgimento di iniziative proprie o da esso sostenute o patrocinate a carattere sportivo, culturale, istituzionale ecc. per un numero di giorni non inferiore a ....., nel corso dell'anno solare (indipendentemente dall'impegno orario di ciascun giorno), secondo quanto indicato nell' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D), fatta salva la possibilità del Concessionario di accordare al Comune ulteriori giorni di utilizzo gratuito.

Per le giornate di utilizzo eccedenti quelle gratuite concordate sarà riservata al Comune la tariffa agevolata di ..... indicata nell' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D).

L'utilizzo si intende comprensivo, con oneri a carico della gestione, di tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento (custodia, squadra di sicurezza, pulizie) e dell'eventuale sgombero da arredi e attrezzature degli spazi sportivi interessati al fine di mettere a disposizione l'impianto perfettamente agibile. Il Concessionario dovrà essere preavvisato con un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

#### **Articolo 11 – Tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto**

In forza della presente convenzione, al Concessionario spetta l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi e dei relativi servizi accessori (es. spogliatoio, docce, bagni) da parte dei soggetti dallo stesso autorizzati, secondo gli importi previsti nell' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D) e fatte salve le gratuità ivi espressamente indicate a favore di determinati soggetti.

È nella facoltà del Concessionario introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto alle tariffe massime innanzi indicate

### **Articolo 12 – Spettanze e oneri a carico del Concessionario**

In forza della presente convenzione, al Concessionario spettano:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di terzi;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nel "Piano di utilizzo" (all. B), nell' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D) e nel palinsesto;
- c) l'eventuale gestione delle attività complementari alla conduzione dell'impianto;
- d) lo sfruttamento della pubblicità all'interno dell'impianto nel rispetto della normativa vigente;
- e) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

Il Concessionario si impegna a:

- a) garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione, dal "Piano di utilizzo" (all. B) e dall' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D);
- b) gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, nel rispetto di tutti gli obblighi posti in capo al datore di lavoro verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria;



- c) richiedere ed ottenere presso gli enti ed uffici competenti, per ogni singola attività ordinaria o straordinaria, ivi compresa la gestione delle attività complementari e della pubblicità all'interno dell'impianto, le abilitazioni, autorizzazioni, licenze, agibilità e atti similari prescritti dalle norme vigenti;
- d) provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla gestione dell'impianto, ivi comprese quelle afferenti alle utenze, che dovranno essere intestate a carico del Concessionario;
- e) farsi carico di tutti gli oneri derivanti dal contratto sottoscritto tra la Beghelli Servizi Srl e il precedente gestore relativo al servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico, impegnandosi, con decorrenza dal 01/09/2018, a subentrare a quest'ultimo nella suddetta obbligazione per tutti gli aspetti ad esso posti in capo dalla medesima e a corrispondere, nei tempi e nei modi prescritti, gli importi dovuti a partire da tale data sino alla chiusura dell'appalto, prevista per il 13/07/2020 e quantificati nel prospetto economico finanziario allegato alla documentazione di gara citata in premessa;
- f) corrispondere al Comune il canone annuale dovuto, secondo l'importo, i tempi e i modi stabiliti all'art. 4 della presente convenzione;
- g) praticare all'utenza le tariffe indicate nell' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D), così come precisate nell'art. 11 della presente convenzione;
- h) farsi carico delle spese derivanti dalla manutenzione ordinaria dell'impianto, secondo le modalità stabilite dall'art. 15 della presente convenzione, dal "Piano di conduzione tecnica" (all. C) e dall' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D) nonché delle migliorie previste nella suddetta documentazione;
- i) segnalare tempestivamente al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, con rapporto scritto, ogni eventuale danno possa verificarsi alle strutture e alle attrezzature assegnate ed ogni eventuali necessità o esigenze, anche in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria, fornendo ogni collaborazione sia ai

tecnici comunali per la predisposizione di perizie e relazioni, sia a ditte o altro personale che dovessero effettuare interventi di adeguamento e ripristino delle strutture stesse; resta inteso che nel caso detti interventi richiedano la temporanea chiusura degli impianti (o parte di essi), il concessionario non potrà accampare pretesa alcuna verso il Comune;

- j) non alienare, modificare, danneggiare o distruggere nessuno dei beni mobili e delle attrezzature consegnati dal Comune, provvedendo, a propria cura e spese, alle eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie per esigenze di uso o di gestione; il Concessionario, previa comunicazione al Comune, potrà a proprie spese aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso; le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario;
- k) non procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e delle strutture concessi senza il consenso scritto del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e ad eseguire detti lavori nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti;
- l) consentire, in qualunque momento e a semplice richiesta, l'esecuzione di controlli, verifiche e sopralluoghi che il Comune ritenga di effettuare in forza dei diritti di supremazia che in capo allo stesso permangono;
- m) mantenere in efficienza ed idonei all'uso i locali ad esso affidati, in particolare attuando i dovuti interventi finalizzati a soddisfare le condizioni di sicurezza dei luoghi imposte dalla normativa vigente;
- n) curare la pulizia dell'impianto, degli ambienti e delle aree esterne di pertinenza, assicurandone un aspetto decoroso, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
- o) far fronte agli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;

- p) garantire l'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso;
- q) informare gli utilizzatori riguardo alle regole di comportamento, ai divieti, alle limitazioni previsti dalle norme di sicurezza, dai regolamenti comunali e dalla presente convenzione;
- r) assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in merito alla dotazione del materiale sanitario di primo soccorso, ivi compresi i dispositivi salvavita obbligatori, quali il defibrillatore, e a provvedere a tutti gli obblighi connessi al loro utilizzo (verifiche periodiche, regolare manutenzione, presenza costante di personale debitamente formato e abilitato);

### **Articolo 13 - Norme generali d'uso e di comportamento**

L'ingresso all'impianto e ai servizi è strettamente limitato ai soggetti formalmente autorizzati dal Concessionario. L'accesso al pubblico sarà consentito solamente in occasione di partite di campionato, manifestazioni sportive ed extra sportive e limitatamente agli spazi riservati agli spettatori.

Gli utenti autorizzati ad accedere sul piano di gioco dovranno indossare l'abbigliamento sportivo prescritto per ogni disciplina.

I soggetti autorizzati all'uso dell'impianto, che dovranno disporre di propri materiali e/o attrezzature per lo svolgimento dell'attività, si faranno carico di risarcire eventuali danni causati all'immobile ovvero alle attrezzature fisse o mobili presenti nell'impianto.

Prima dell'utilizzo dell'impianto il Concessionario è tenuto a far constatare al soggetto autorizzato lo stato dei locali e delle attrezzature presenti. Eventuali danneggiamenti dovranno essere segnalati tempestivamente al Concessionario. In caso di omessa tempestiva segnalazione ogni responsabilità per i predetti danneggiamenti potrà essere attribuita al soggetto utilizzatore.

L'autorizzato che, prima o durante lo svolgimento della propria attività, accerta eventuali anomalie delle strutture e/o delle attrezzature, le quali comportino una

variazione dello stato d'uso originale accettato con la presentazione della domanda e che rappresentano fonti di rischio, è tenuto a non iniziare o a sospendere la propria attività.

L'autorizzato che svolge la propria esercitazione anche in presenza di disfunzioni di natura tecnica (malfunzionamento degli impianti tecnici di riscaldamento, elettrici e di qualsiasi altra natura) che riducono, ma non inficiano la funzionalità dell'impianto, riscontrate prima, durante e immediatamente dopo alla esercitazione stessa, accetta, di fatto, lo stato d'uso dei locali soggetti all'autorizzazione.

È fatto divieto di installare attrezzi fissi o di sistemare attrezzature sportive che possano ridurre la disponibilità di spazio negli impianti sportivi, o comunque essere fonte di rischio, se non debitamente autorizzati dal Concessionario e, qualora necessario, dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Gli attrezzi e/o materiali necessari allo svolgimento dell'attività sportiva, di proprietà dei soggetti autorizzati, non possono essere lasciati in deposito nei locali dei singoli impianti, se non previa autorizzazione del Concessionario, il quale non sarà comunque chiamato a rispondere del mancato ritrovamento di indumenti, attrezzi e materiali sportivi o di qualsiasi altro oggetto di proprietà dei soggetti utilizzatori, nonché di eventuali ammanchi occorsi durante l'utilizzo.

Al termine dell'utilizzazione, il soggetto utilizzatore deve riordinare l'area di gioco e tutti gli spazi e i locali interessati dall'esercitazione, consentendo ai successivi fruitori di poter utilizzare l'impianto nel rispetto dell'orario stabilito.

Il soggetto autorizzato ad utilizzare l'impianto, nel caso in cui non coincida con il Concessionario, non può a sua volta concedere l'uso dell'impianto, in tutto o in parte, ad altro soggetto. La violazione di tale prescrizione comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione conseguita. Il richiedente si impegna ad assicurare la salvaguardia del patrimonio pubblico e ad osservare il divieto di accedere ai locali non compresi nell'autorizzazione.

Il Concessionario avrà cura di regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture. Il responsabile dovrà firmare l'apposito modulo di rilevazione delle presenze predisposto dal Concessionario per l'uso dell'impianto. Il Concessionario dovrà altresì regolare l'accesso di mezzi di trasporto nelle aree di pertinenza dell'impianto dato in concessione in modo tale da garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, nonché al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza.

#### **Articolo 14 - Sicurezza nella pratica dell'attività motoria e sportiva**

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 11 maggio 2015 n. 8, le attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono negli impianti sportivi aperti al pubblico sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l'applicazione.

È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma universitario rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 "Provvedimenti per l'educazione fisica" o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;
- b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 "Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;

c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dallo Stato italiano.

È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Gli utilizzatori dell'impianto segnalano al Concessionario, per le verifiche di competenza, il nominativo dell'operatore qualificato o dell'operatore di specifica disciplina sportiva, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.

Dovrà altresì essere comunicata ogni variazione relativa all'operatore qualificato o all'operatore di specifica disciplina sportiva.

Il Concessionario risponde della corretta attuazione delle anzidette norme di sicurezza nella pratica dell'attività motoria e sportiva esercitata nell'impianto avuto in gestione e pertanto dovrà assumere a proprio carico l'onere di assicurare la presenza delle figure professionali e degli operatori necessari e previsti dalla normativa, qualora a detta incombenza non possa fare fronte le società o le associazioni sportive che utilizzano gli spazi dell'impianto.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:

- a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
- b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP;
- c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c) ed f) della L.R. 11 maggio 2015 n. 8.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'erogazione delle sanzioni di cui all'art. 23 della L.R. 11 maggio 2015 n. 8.

#### **Articolo 15 – Manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorie**

L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna. Competono al Concessionario tutte le opere e tutti i costi di manutenzione ordinaria, così come definiti dall'art. 3, c. 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001, facenti capo all'intero complesso sportivo, compresi quelli afferenti ai manufatti, alle aree pavimentate esterne di pertinenza dell'impianto e a tutte le attrezzature connessa alla gestione e alla conduzione degli impianti tecnologici ivi compresa la nomina del terzo responsabile.

Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione può prescrivere specifici interventi di manutenzione ordinaria che il Concessionario dovrà eseguire senza indugio. Qualora il Concessionario non eseguisse i lavori a lui posti in capo ai sensi del presente articolo, del "Piano di conduzione tecnica" (all. C) e dell' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D) o prescritti dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzione nei termini e nei modi previsti, quest'ultimo, previa diffida, potrà provvedere all'esecuzione, anche tramite ditte terze, addebitando la relativa spesa al Concessionario, che sarà tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute entro i termini da questo assegnati. Nel caso di inottemperanza, il Comune, previa diffida, si rivarrà sulla garanzia fidejussoria ai sensi del successivo art. 16. Il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare immediatamente detta garanzia in modo che le stesse mantengano sempre il valore iniziale.

Nel caso di guasto o anomalie imprevedibili che comportino l'interruzione dei servizi, le riparazioni dovranno essere eseguite in modo da arrecare il minor disagio possibile agli utenti, previa tempestiva ed adeguata informazione agli stessi.

Sono a carico del Comune le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto, così come definiti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Concessionario o da negligenza rispetto agli oneri posti in

capo ad esso dalla presente convenzione, quali ad esempio quelli inerenti alla custodia, al controllo e alla vigilanza sugli accessi e sull'utilizzo da parte degli assegnatari in uso e alla tempestiva segnalazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione di guasti e inconvenienti di carattere straordinario e salvo quanto previsto a carico del Concessionario dall' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D). Tali interventi, tenuto conto delle esigenze di programmazione connesse alla gestione e senza pregiudizio per l'attività del Concessionario, saranno programmati in accordo con quest'ultimo e potranno anche comportare la totale chiusura dell'impianto con sospensione delle attività. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività.

Sono altresì a carico del Comune le spese per gli interventi di manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell'impianto.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, che si riserva di stabilire tempi e modi per la realizzazione delle opere in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

Qualora il Concessionario di propria iniziativa, in ottemperanza a quanto previsto a proprio carico dall' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D) o in caso di impossibilità da parte del Comune, intenda effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi devono essere approvati dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ed eseguiti nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia. Laddove il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, non potrà pretendere alcun compenso o rimborso. Il Comune potrà altresì richiedere la rimessa in pristino a cura e spese del Concessionario.



Nel caso in cui il Concessionario intenda apportare modifiche o migliorie, anche in ottemperanza a quanto previsto a proprio carico dall' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D), volte al mantenimento e alla riqualificazione dell'impianto, finalizzate a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e, se necessario, regolate con apposito disciplinare. Tutti gli oneri e le spese derivanti saranno posti a carico del Concessionario stesso.

Gli interventi di innovazione e miglioria inseriti nel progetto di partecipazione alla gara costituiscono obbligo, da parte del concessionario, alla loro realizzazione.

#### **Articolo 16 – Cauzione, responsabilità del concessionario e garanzie assicurative**

Il Concessionario, con effetti dalla data di decorrenza della presente convenzione e con oneri a proprio carico, è costituito custode dei beni assegnati, pertanto risponde di tutti i danni eventualmente provocati alle strutture, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi, concessi in uso e si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi, cose, persone o animali, compreso il Comune stesso, in dipendenza e conseguenza delle attività esercitate e/o a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che si verifichino durante il periodo di vigenza della concessione, nonché contro i rischi da incendio, scoppio, furto o qualsiasi altro evento relativo ai beni concessi e alle cose ivi contenute.

A tal fine il Concessionario, ha costituito e si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione le seguenti coperture assicurative:

- per danni arrecati a terzi (cose e persone) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, polizza di

responsabilità civile verso terzi n. .... contratta con  
..... avente scadenza ....., per un massimale unico  
di garanzia per sinistro pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e comprensiva  
della copertura per il rischio derivante dalla conduzione dell'immobile per un  
massimale pari ad € 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila/00);

- polizza incendio per la copertura assicurativa del rischio locativo contratta con  
..... avente scadenza ....., per un massimale pari ad  
€ 2.000.000,00 (duemilioni/00), comprensiva della garanzia "ricorso terzi" con  
massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Il Concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia  
quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i  
successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva  
scadenza. L'eventuale inoperatività totale o parziale della copertura non esonererà  
in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere  
eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la  
piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. Il Comune sarà quindi tenuto  
indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le  
eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai  
danneggiati.

Il Concessionario ha altresì costituito una garanzia fideiussoria di € 25.000,00  
(venticinquemila/00) a copertura degli obblighi assunti, polizza n. ....  
contratta con ..... valida sino al momento della formale liberazione del  
debitore principale da parte del Comune allo scadere della presente convenzione.

La predetta garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso  
di svolgimento della concessione, venisse incamerata, anche parzialmente, in  
ottemperanza a quanto disposto dal successivo art. 19.

**Articolo 17 - Divieto di sub concessione e gestione delle attività connesse all'impianto (ristoro, bar, pubblicità e sponsorizzazioni)**

Al Concessionario è fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto o di modificarne le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione. È data facoltà al Concessionario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o prestazioni connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività complementari rivolte all'utenza, la conduzione dei servizi commerciali e di ristoro rivolti ai frequentatori dell'impianto e la gestione della pubblicità, ecc., previa comunicazione al Comune.

Il Comune potrà, nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori dovranno essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge in materia.

**Articolo 18 – Vigilanza, controlli e monitoraggio di costi e benefici**

Il Comune si riserva il diritto di esercitare controlli sull'attività e sulla conduzione dell'impianto da parte del Concessionario, finalizzati a verificare:

- il rispetto delle clausole della convenzione;
- l'osservanza del "Piano di utilizzo" (all. B), del "Piano di conduzione tecnica" (all. C) e dell' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D);
- il pluralismo e la partecipazione dell'utenza;
- l'accesso degli utenti diversamente abili.

Il Concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento e a semplice richiesta, l'esecuzione di detti controlli, oltre che di ogni altra verifica e sopralluogo che il Comune ritenga di effettuare.

Il monitoraggio delle attività e del servizio potrà anche essere finalizzato a valutare i livelli di qualità e il grado di soddisfazione dell'utenza.

A fini notiziari entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Concessionario dovrà trasmettere all'Ufficio Sport del Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario, accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale e sui risultati ottenuti nelle varie attività.

Il Comune potrà chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

#### **Articolo 19 – Inadempimento e penali**

Nel caso di inadempimento degli obblighi posti a carico del Concessionario, la cui gravità non sia tale da comportare la revoca della concessione ai sensi del successivo art. 20, il Comune contesterà allo stesso l'inadempienza riscontrata, con l'invito a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Le reciproche comunicazioni potranno avvenire con lettera raccomandata A/R, fax o PEC. Laddove, in esito al procedimento di cui sopra, fosse confermato l'inadempimento contestato e la responsabilità del Concessionario, questi riconosce al Comune la facoltà di applicare le seguenti penali:

- nel caso di mancata o difforme esecuzione alle attività previste dal "Piano di utilizzo" (all. B), dall' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D) e dalla "Carta della qualità dei servizi" di cui al successivo art. 21: penale da € 200,00 a € 500,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità;
- nel caso di ritardo nell'esecuzione alle attività previste dal "Piano di utilizzo" (all. B), dall' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D) e dalla "Carta della qualità dei servizi" di cui al successivo art. 21, ovvero tardiva presentazione di quest'ultima: penale di € 50,00 al giorno;
- nel caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza o del Comune: penale di € 200,00 per ogni caso accertato;

- nel caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e delle migliorie poste in capo al Concessionario ai sensi del precedente art. 15 e previsti dal "Piano di conduzione tecnica" (all. C) e dall' "Offerta tecnica aggiudicatario" (all. D) o comunque prescritti dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, penale pari € 50,00 al giorno, ferma restando la facoltà di surroga del Concedente con addebito a carico del Concessionario, così come prescritto dal precedente art. 15;
- nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui al presente atto: penale da € 200,00 a € 500,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità.

Le penali di importo variabile verranno determinate in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine cagionato all'Amministrazione Comunale, tenendo conto altresì del valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite e fatto comunque salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di mancato pagamento entro 20 (venti) giorni dalla irrogazione della penale, il Comune provvederà al recupero delle somme rivalendosi sulla garanzia fidejussoria ai sensi del precedente art. 16 che dovrà essere prontamente reintegrata dal Concessionario.

#### **Articolo 20 – Recesso e revoca della concessione, risoluzione della convenzione**

È data facoltà al Concessionario di recedere anticipatamente dalla convenzione per gravi motivi, che dovranno essere valutati dal Comune, con preavviso da formalizzarsi mediante comunicazione scritta almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, senza che allo stesso possa essere riconosciuto alcun risarcimento o la restituzione di quanto eventualmente già versato a titolo di canone per il periodo pregresso.

Il Comune può disporre la sospensione temporanea della concessione qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione al concessionario con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni. La sospensione è inoltre prevista quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti. Per le sospensioni anzidette nulla è dovuto dal Comune al Concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni anticipatamente versati per la gestione dell'impianto. Il rapporto di concessione è risolto di diritto qualora si verifichi l'indisponibilità permanente dell'impianto dovuta a causa di forza maggiore.

La concessione può essere revocata prima della scadenza naturale del termine laddove il Concessionario si renda responsabile delle seguenti condotte:

- danni intenzionali arrecati alle strutture o agli impianti o danni derivanti da grave negligenza nell'uso degli impianti medesimi;
- gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali assunti, già formalmente contestati;
- realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture in assenza di autorizzazione;
- conduzione tecnica e funzionale tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti o da recare pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
- indisponibilità a rispettare gli obblighi derivanti dall'uso pubblico degli impianti;
- inutilizzo totale o parziale dell'impianto.

Il Comune, fatto salvo l'eventuale indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si riserva altresì la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione in caso di:

- sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

- mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;
- nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

#### **Articolo 21 - Carta della qualità dei servizi**

Le prestazioni connesse ai servizi resi dal Concessionario dovranno essere erogate nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, e di quanto disposto all'art. 2, comma 461, della legge n. 244/2007. Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il concessionario si obbliga a redigere una "Carta della qualità dei servizi" e a rispettarne i contenuti. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi dell'art. 2, comma 461, lett. a) della legge n. 244/2007. La Carta dovrà essere predisposta entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione e dovrà essere trasmessa, entro lo stesso termine, al Comune di Dolo.

Essa dovrà sancire il rispetto da parte del Concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e contenere i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente tutti i dipendenti ed i collaboratori del concessionario.

La Carta dovrà contenere, in particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 461 lett. a) della legge n. 244/2007:

- gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- le modalità per proporre reclamo;
- le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;

- le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

La mancata redazione e/o trasmissione della Carta al Comune di Dolo entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale con conseguente applicazione delle penali di cui al precedente articolo 19 del presente atto.

#### **Articolo 22 – Normativa di riferimento**

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rimanda alle disposizioni del Regolamento Comunale per la concessione, la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera consiliare n. 58 del 28/11/2016, alla L.R. n. 8 del 11/05/2015, al D.M. 24/04/2013 e alla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 23 - Risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti in relazione all'applicazione della presente convenzione, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### **Articolo 24 – Spese contrattuali e registrazione**

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione nella forma pubblica amministrativa, incluse pertanto anche quelle di registrazione ed ogni altro onere fiscale, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 25 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali richiesti sono destinati al trattamento manuale e/o informatico esclusivamente in relazione alla stipula del presente contratto. I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni, laddove ciò si renda necessario nelle ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio/Servizio presso il Comune di Dolo, Via Cairoli n. 39, che sottoscrive, per



conto dell'Amministrazione Comunale, il presente atto. L'interessato, in relazione al trattamento dei propri dati, può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del T.U. 196/2003.

#### **Articolo 26 – Disposizioni finali**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della L.R. 28.12.2012, n. 48, il presente contratto di concessione è assoggettato agli obblighi discendenti dal protocollo di legalità stipulato fra la Regione Veneto e gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso operanti nel territorio del Veneto (protocollo d'intesa sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione Veneto il 23/07/2014, così come rinnovato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04 agosto 2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni).

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Il Concessionario si impegna a rispettare quanto sancito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento" adottato dal Comune di Dolo con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2014, pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla suddetta norma.

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136. e si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti)

dedicato/i alla concessione in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Si dà atto che sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell'istruttoria;

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE DI DOLO \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_